



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI  
FNOMCeO

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI  
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Dr.ssa Anna Belardo

**OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato – illegittimità del trasferimento da università albanese ad un corso di laurea in odontoiatria in Italia**

Cari Colleghi

facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, ritengo necessario segnalarvi la recentissima sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 2829 del 30/05/2014 che accogliendo il ricorso presentato nei confronti di una sentenza di primo grado del TAR Lazio, stabilisce l'illegittimità del trasferimento in un corso di laurea in odontoiatria in Italia anche per gli anni successivi al primo, di uno studente di un ateneo straniero senza il superamento della prova nazionale di selezione.

Questo principio che prevede il rispetto della programmazione a livello nazionale degli accessi senza distinzione fra il primo anno di corso e gli anni successivi, era già stato confermato dalla giurisprudenza italiana.

Nel caso di specie, però, l'allegata sentenza del Consiglio di Stato stabilisce un ulteriore passaggio di cui non vi sfuggirà l'importanza: nella sentenza, infatti, viene specificato "né in contrario può valere l'accordo di collaborazione sottoscritto dall'ateneo di Roma Tor Vergata con l'Università (Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana) frequentata dalla ricorrente i primo grado, accordo al quale va riconosciuto valore di intesa per favorire lo sviluppo della formazione universitaria in Albania, ma non produce la parificazione tra i rispettivi percorsi di studi".

Si tratta di un primo riconoscimento della fondatezza dei nostri dubbi, più volte rappresentati dalla CAO nelle sedi istituzionali sul valore giuridico dell'accordo di cui trattasi, i cui effetti attualmente consentono ancora l'iscrizione ai nostri Albi degli studenti italiani e non, che ottengono il diploma di laurea rilasciato congiuntamente dall'università albanese e da quella italiana.

Anche in occasione dell'ultima in ordine di tempo riunione del tavolo per la programmazione c/o MIUR ( in allegato) è stato evidenziato e denunciato il grave e triste fenomeno per cui abbiamo richiesto l'intervento urgente del Ministero.

Intervento che, anche grazie a questa sentenza, si spera non venga ulteriormente rinviato, se non si vuole dare adito alle tesi di chi ipotizza responsabilità dirette o in vigilando.

E' auspicabile che, sulla base di una giurisprudenza che ormai comincia a "fare giustizia" su questi percorsi formativi, si possa finalmente giungere ad una soluzione anche di tale questione.

Giuseppe Renzo



All.n. 2



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2014, proposto da:  
Università degli studi Tor Vergata di Roma in persona del rettore in carica,  
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in  
carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Varanese Marzia, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele  
Bonetti, Delia Santi, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San  
Tommaso D'Aquino, 47;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 885/2014,  
resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero al corso di  
laurea in medicina e chirurgia ovvero odontoiatria e protesi dentaria presso  
l'università degli studi Roma Tor Vergata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pizzi e l'avvocato Cantelli;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

L'Università degli studi Tor Vergata e il Ministero dell'istruzione chiedono la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora Marzia Varanese avverso il diniego opposto dal rettore all'istanza di ammissione al quarto anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, previo trasferimento dall'ateneo Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, nonché avverso il presupposto decreto rettorale n. 2070 del 24 giugno 2013.

All'odierna camera di consiglio, alla quale è stato chiamato l'incidente cautelare, il Collegio ha avvertito le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura amministrativa, sussistendone i presupposti.

L'appello è fondato.

Come più volte ribadito da questo Consiglio, infatti (da ultimo, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2028), è legittima l'esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all'estero la normativa nazionale (Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 2866 e 10 aprile 2012, n. 2063). Tale

disciplina prevede una programmazione a livello nazionale degli "accessi", senza distinzione fra il primo anno di corso e gli anni successivi (art. 1, comma 1, e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante la disciplina dell'autonomia didattica delle università): di conseguenza, è legittimo il bando impugnato in primo grado, che prevede per il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo il superamento della prova nazionale, ed è legittimo anche il conseguente diniego di immatricolazione.

Tale conclusione, valevole per la generalità dei casi in cui si tratti di trasferimento da ateneo straniero senza previo superamento dei test d'accesso in Italia, è tanto più evidente nel caso di specie, in cui il corso di studi è stato frequentato, sia pure con brillanti risultati, in un Paese non facente parte dell'Unione europea; né, in contrario, può valere l'accordo di collaborazione sottoscritto dall'Ateneo di Roma Tor Vergata con l'Università frequentata dalla ricorrente in primo grado, accordo al quale va riconosciuto valore di intesa per favorire lo sviluppo della formazione universitaria in Albania, ma non produce la parificazione tra i rispettivi percorsi di studi, come pretende l'interessata. Perciò, neppure il superamento del test di ammissione al corso di laurea in Albania, dalla stessa conseguito, può costituire titolo per l'ammissione al corrispondente corso italiano, posto che quel che rileva, come si è detto, è la coerenza con la disciplina nazionale e il conseguente superamento del concorso dalla stessa previsto.

L'appello, in conclusione, è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma le spese di lite possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

**FNOMCeO**

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**Direzione Generale per l'università, lo  
studente ed il diritto allo studio  
universitario.**

**Ufficio VIII  
e a tutti i componenti il tavolo.**

**OGGETTO: Tavolo Tecnico Programmazione Corsi di laurea Area Sanitaria**

In riferimento alla riunione del tavolo tecnico per la rilevazione dell'offerta formativa degli Atenei in relazione ai corsi di Laurea in Odontoiatria, ritengo doveroso confermare quanto già anticipato nel corso della riunione tenutasi c/o MIUR in data 24 febbraio us e rinviata al 04 febbraio p.v. e si significa quanto segue.

Premessa.

Le problematiche più volte ed in tempi diversi manifestate, sono oggi ancora più gravose per la programmazione di laureati in odontoiatria da inscrivere agli albi stante la gravissima pletera e le migliaia di giovani italiani che frequentano corsi di laurea di altre università in paesi comunitari e non.

Sulla programmazione e sulle modalità di accesso ai corsi di laurea ma, soprattutto per l'iscrizione all'albo, atto di riconoscimento successivo agli esami di abilitazione da riformare e rendere credibili, obbligatorio per l'accesso all'attività professionale è operante un acceso dibattito ed è sviluppata la massima attenzione.

Infatti, non è più rinviabile una riflessione profonda a tutti i livelli, compreso, quindi, al tavolo tecnico per la programmazione non soffermandoci sul pur importante ed ineludibile processo professionalizzante secondo i presupposti delle affermate capacità formative dei diversi corsi di laurea, ma ancorandolo anche al tema dell'accesso all'esercizio della professione e conseguenti sbocchi di lavoro, aspetto anche da inquadrare come livello di formazione alla professione ricevuto dai nostri neolaureati.

Rimane costante un punto: La programmazione per gli accessi ai corsi di laurea è inutile nell'ottica delle esigenze espresse dal SSN e SSR che programmano sulla base dei rilevamenti e delle esigenze espresse dal territorio di professionisti formati da inserire nel sistema.

Università in paesi comunitari stanno formando migliaia di studenti di nazionalità italiana che rientrando nel nostro paese chiederanno legittimamente l'iscrizione. Con percorsi formativi che prevedono un esame di laurea abilitante e della durata di cinque anni.

Poi abbiamo lo scandalo di Università Italiane che firmano protocolli con università in Albania piuttosto che.....

**Merito**

Nel fatti, quindi, la programmazione, così com'è oggi strutturata, risulta decontestualizzata e non rispettosa neanche delle professionalità espresse dal corpo docente e degli investimenti in capitali economici, strutturali ed umani garantiti dalla maggioranza dei nostri atenei.

Innanzitutto il corso di laurea di Roma - Tor Vergata non può ricevere per il prossimo a.a., a parere dell'Istituzione Ordinistica, ulteriori discenti in formazione avendo alterato la programmazione mediante l'istituzione per giovani italiani di un corso di laurea parallelo in Tirana.

Lo stesso corso di laurea, inoltre, atteso che esso, così come tutti i corsi di laurea, debba garantire la professionalizzazione degli studenti mediante anche la sostenibilità dei percorsi formativi da parte del corpo docenti che non trova attendibilità e riscontri.

Attendibilità che non è presumibilmente riscontrabile in altri corsi di laurea, ed in particolare in quelli aventi il minimo di immatricolazioni per anno come *omissis...* e *omissis...*, se non vengono garantiti i presupposti basilari: Attività preclinica; Attività Clinica evidenziabile; Ambulatori funzionanti e a disposizione per il raggiungimento del monte ore previsto; Approvvigionamento di pazienti mediante convenzione con il S.S.N.

Pertanto si chiede verifica ministeriale del numero minimo del corpo docente, tutors, delle attrezzature odontoiatriche precliniche e cliniche, locali adeguati, laboratori, manichini, unità operative funzionanti e non riportate soltanto sulle schede di rilevazione, così come delle convenzioni con istituzioni pubbliche del territorio al fine che quest'ultime non siano usate in modo esclusivo.

E' necessario quindi che il tavolo tecnico dia una risposta ferma, costruttiva e virtuosa, per cui per almeno i nominati corsi di laurea, il numero dei discenti assegnabili siano condizionati all' esame ispettivo che ne certifichi il possesso dei pre- requisiti.

Mantenere invece l'attuale sistema decisionale significherebbe mortificare gli studenti stessi, non garantendo la loro necessaria professionalizzazione per entrare nel mondo del lavoro, tutti noi ed in particolare il MIUR e quella larga parte del sistema Università che è sana e responsabile; si devono trovare invece immediati correttivi, iniziando a dare noi da questo tavolo un segnale forte, ma rispettoso nel contempo dei diritti riconosciuti e dell'impegno di chi opera con coscienza e rigore, anche chiudendo i corsi di laurea in Odontoiatria e Protési Dentaria non sostenibili quantitativamente e qualitativamente.

Distinti saluti

Il Presidente CAO FNOMCeO  
Dr. Giuseppe Renzo

Roma 03-03-2014

24